



COMUNE SAN MAURO CASTELVERDE
PROVINCIA DI PALERMO

Piazza Municipio 11 – C.A.P. 90010 -Tel. 0921/674083 – 0921/674212 Fax.
0921/674386

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI

TRASPORTO ALUNNI

SCUOLE EXTRAURBANE

Il presente Regolamento composto da 8 articoli è stato approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 27 del 18.09.2002, pubblicato all'Albo Pretorio dal 06.10.2002 al 21.10.2002 ed esecutiva il 12.11.2002.

ART. 1

Considerato che nel Comune di San Mauro Castelverde non ci sono scuole medie superiori, si istituisce, a garanzia del diritto allo studio, il servizio di trasporto gratuito per gli studenti delle scuole Medie Superiori, residenti nel Comune di San Mauro e frequentanti una scuola statale o autorizzata a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato, istituti per ciechi ipodotati e superdotati.

Sono esclusi da questi benefici gli alunni che frequentano Scuole, convitti ed istituti con tasse annuali di frequenza superiori a € 129,11 e gli alunni in istituti con tasse a carico dello Stato, della Regione o di altri enti e se a proprio carico, superiori a € 361,52 annue.

ART. 2

La scelta della scuola deve ricadere su quella più vicina alla residenza dell'alunno e la scelta del mezzo su quello più economico.

Per stabilire la scuola più vicina si riferisce alle scuole statali.

Poiché con il sistema di trasporto pubblico è possibile raggiungere le scuole superiori dei paesi vicini Castelbuono, Cefalù e Gangi e considerate le rispettive distanze di questi Comuni da San Mauro si prevede il trasporto gratuito per gli studenti frequentanti le scuole di :

- Gangi
- Cefalù, per le scuole il cui tipo di indirizzo non c'è a Gangi e Cefalù
- Castelbuono, per le scuole il cui tipo di indirizzo non c'è a Gangi e Cefalù

Per gli studenti abitanti nelle borgate o in case rurali del territorio la scelta della scuola deve avvenire secondo il criterio di cui al precedente comma 1 tenendo conto dei percorsi delle autolinee di trasporto pubblico.

Ove l'alunno considerasse necessario frequentare una scuola più lontana, il contributo sarà commisurato a quello corrispondente per il raggiungimento della scuola più vicina.

Agli studenti pendolari frequentanti scuola in località non servite regolarmente da mezzi pubblici di linea o scuole in cui vi è una discordanza tra l'orario scolastico è corrisposto un contributo mensile di € 7,75 per percorrenze giornaliere da 3 a 121 Km. O un contributo mensile di € 10,33 per percorrenze giornaliere oltre i 12 Km.

Il Funzionario Responsabile valuta i casi particolari e può, su richiesta dei genitori degli studenti, organizzare appositi servizi purchè la spesa per l'Ente risulti contenuta nei limiti di quelli

ammessi dal presente Regolamento in quanto deve prevalere in ogni caso il criterio della massima economicità.

ART. 3

Il Contributo verrà corrisposto solo agli alunni che abbiano frequentato almeno 15 giorni al mese.

Se, nel mese, la scuola frequentata dall'alunno prevede, nell'abito dell'autonomia, più di due giorni di sospensione dell'attività didattica, i giorni di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione.

Nei mesi di Settembre, Dicembre, Gennaio e Giugno i giorni di frequenza vanno calcolati in proporzione al periodo previsto per le lezioni e gli abbonamenti devono essere sottoscritti per tale periodo.

Nel caso in cui i giorni di lezione siano inferiori al periodo minimo previsto per l'abbonamento, può essere rimborsato il costo dei biglietti purchè tale costo complessivo risulti inferiore al costo dell'abbonamento

ART. 4

Gli studenti costretti a pernottare nel Comune ove ha la sede la scuola frequentata, distante non meno di 35 Km. hanno diritto ad un contributo annuo pari ad € 25,82, purchè non esista entro i 35Km. una scuola statale del tipo ed indirizzo prescelto

Il contributo sarà corrisposto al capo famiglia dello studente o a chi ne esercita la patria potestà in due soluzioni, previa dichiarazione dello stesso e sotto la propria personale responsabilità che lo studente pernotta nel Comune ove ha sede l'istituto durante l'anno scolastico.

ART. 5

La domanda deve essere presentata al Sindaco prima che inizi ad usufruire del servizio, comunque, non oltre il 30 novembre 2002.

ART. 6

Ogni alunno sottoscriverà l'abbonamento sul mezzo di trasporto pubblico per il percorso necessario. Il comune procederà di norma, al rimborso delle spese ogni bimestre, a seguito della presentazione all'ufficio di Assistenza Scolastica dell'abbonamento e all'accertamento delle presenze scolastiche.

L'eventuale scelta diversa del mezzo di trasporto, debitamente motivata, potrà essere concessa dal Responsabile del servizio con i criteri di cui all'art.2 comma 6.

ART. 7

Il Responsabile del servizio di assistenza Scolastica sarà responsabile del servizio di trasporto. Dovrà curarne gli aspetti amministrativi, vigilare sul funzionamento del servizio e avanzare delle proposte per il miglioramento dello stesso.

ART. 8

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle leggi vigenti.